



Associazione Trentina per l'Inclusione e la Disabilità

*...per una società libera da barriere*

# Elaborati tipo per progettazioni

Disponibili anche in formato dwg

Versione 03/2022

Associazione Trentina per l'Inclusione e la Disabilità OdV - sede legale Via Villa, 58 – 38049 Altopiano della Vigolana (Tn)

Sito internet: [www.astrid-tn.it](http://www.astrid-tn.it) - Telefono: 339-4323016 - e-mail: [info@astrid-tn.it](mailto:info@astrid-tn.it)

IBAN: **IT 45 V 08178 05579 000014163369** – Cassa Rurale Alta Valsugana

*Dona il tuo 5x1000 ad AsTrID e ci aiuterai ad aiutare! - C.F. 96094340229*

## NORMATIVA

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

### 8.2.1 Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).  
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.  
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.


In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.


Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

# PLANIMETRIA CON RACCORDI ORTOGONALI



## LEGENDA

-  Cordonata a raso
-  Cordonata a raso, la cordonata di testa si può evitare
-  Raccordo pendenza rampa max 8-10%



**La posa della cordona di testa si può evitare vantaggi:**

- **minor costi di realizzazione**
- **si evitano gradini inutili**

## NORMATIVA

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

### 8.2.1 Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).  
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.  
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.


In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.


Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

# PLANIMETRIA CON RACCORDI AD ARCO



## LEGENDA

— Cordonata a raso

 Raccordo pendenza rampa max 8-10%





- **Evitare di realizzare il raccordo inclinato tra i due marciapiedi con pendenza trasversale maggiore all'1% in prossimità dell'attraversamento pedonale, alle volte risulta insuperabile alle persone in carrozzina, prevedere un ripiano in prossimità dell'angolo**

## NORMATIVA

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

### 8.2.1 Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).  
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.  
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.



Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.



# ACCESSI CARRAI MULTIPLI

## PROSPETTO



## PIANTA


## PROSPETTO



## PIANTA

## LEGENDA


— Evitare brevi tratti rialzati, continui sali e scendi sono energeticamente faticosi

 Raccordo pendenza rampa max 8-10%




# SITUAZIONE CON PENDENZA STRADA 5.0%

ERRATO



CORRETTO/CONSIGLIATO



## NORMATIVA

### Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

#### 8.2.1 Percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.


**La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.**

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.


Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.



SEZIONE NORMALE MARCIAPIEDE  
la percorrenza longitudinale non è ostacolata perché  
la pendenza trasversale è dell'1% max



SEZIONE DI RACCORDO DETTO "SCIVOLO ALLA FRANCESE"  
la percorrenza longitudinale sul marciapiede è gravemente  
ostacolata dalla eccessiva pendenza trasversale sempre e  
materialmente superiore al 3%

# NORMATIVA

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.**

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. **Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m**; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

### 4.2.3 Parcheggi

**Si considera accessibile un parcheggio complanare** alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).


### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.


## PARCHEGGIO IN LINEA




### Note:

- 1) Parcheggiare radenti al marciapiede è molto difficile
- 2) Le ruote anteriori della carrozzina tendono a scendere dal marciapiede
- 3) I trasferimenti visto la maggior altezza sono energeticamente faticosi

Consigliato marciapiede a raso



SOLUZIONE ABITUALE



SOLUZIONE PROPOSTA

DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
 CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
 Dimensioni minime dei posti auto  
 - a pettine lunghezza >=5.00 larghezza >=240  
 - in linea lunghezza >=6.00 larghezza >=220

Tav. 8

**Paesi senza Barriere**  
 Facchinelli Andrea 339-4323016



# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m ; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

### 4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.


Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

## NOTE:

Questo tipo di parcheggio in strade a forte traffico presenta delle criticità in quanto si devono effettuare le normali manovre di salita e discesa dall'autovettura con la portiera completamente aperta con il rischio di venire investiti.

## PARCHEGGIO IN LINEA



DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
Dimensioni minime dei posti auto  
- a pettine lunghezza  $\geq 5,00$  larghezza  $\geq 2,40$   
- in linea lunghezza  $\geq 6,00$  larghezza  $\geq 2,20$

Tav. 9

Paesi senza Barriere  
Facchinelli Andrea 339-4323016



# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m ; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

#### 4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

#### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.


Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

### NOTE:

Questo tipo di parcheggio in strade a forte traffico presenta delle criticità in quanto si devono effettuare le normali manovre di salita e discesa dall'autovettura con la portiera completamente aperta con il rischio di venire investiti.

## PARCHEGGIO IN LINEA



#### DIMENSIONI POSTI MACCHINA

CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B

Dimensioni minime dei posti auto

- a pettine lunghezza  $\geq 5,00$  larghezza  $\geq 2,40$

- in linea lunghezza  $\geq 6,00$  larghezza  $\geq 2,20$

Tav. 10

Paesi senza Barriere

Facchinelli Andrea 339-4323016



# NORMATIVA

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.**

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. **Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m**; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

### 4.2.3 Parcheggi

**Si considera accessibile un parcheggio complanare** alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).


### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

## PARCHEGGIO IN LINEA COMPLANARE A PERCORSO PEDONALE



DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
 CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
 Dimensioni minime dei posti auto  
 - a pettine lunghezza  $\geq 5.00$  larghezza  $\geq 240$   
 - in linea lunghezza  $\geq 6.00$  larghezza  $\geq 220$

Tav. 11

**Paesi senza Barriere**  
 Facchinelli Andrea 339-4323016





**Il parcheggio riservato ai disabili è accessibile in quanto  
complanare al marciapiede.**



**I parcheggi riservati ai disabili sono considerati accessibili  
in quanto complanari al marciapiede.**

# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

#### 4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

#### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.


Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

### NOTE:

La normativa non impone la parte zebra sui lati del parcheggio a destra o a sinistra.

Il D.M. 236/89 prevede una larghezza non inferiore a m 3.20 non indica la presenza di parte zebra, in questo modo non ci sarebbero problemi di salita e discesa dall'automobile a seconda se il disabile è conducente o passeggero, si parcheggia secondo le necessità al fine di permettere la completa apertura della portiera.

## PARCHEGGIO A PETTINE



DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
Dimensioni minime dei posti auto  
- a pettine lunghezza  $\geq 5.00$  larghezza  $\geq 2.40$   
- in linea lunghezza  $\geq 6.00$  larghezza  $\geq 2.20$

Tav. 12

Paesi senza Barriere  
Facchinelli Andrea 339-4323016



# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

#### 4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

#### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.



### NOTE:

La normativa non impone la parte zebra sui lati del parcheggio a destra o a sinistra.


Il D.M. 236/89 prevede una larghezza non inferiore a m 3.20 non indica la presenza di parte zebra, in questo modo non ci sarebbero problemi di salita e discesa dall'automobile a seconda se il disabile è conducente o passeggero, si parcheggia secondo le necessità al fine di permettere la completa apertura della portiera.

## PARCHEGGIO A PETTINE COMPLANARE A PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale max 1%



SOLUZIONE ABITUALE



SOLUZIONE PROPOSTA

DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
Dimensioni minime dei posti auto  
- a pettine lunghezza  $\geq 5.00$  larghezza  $\geq 2.40$   
- in linea lunghezza  $\geq 6.00$  larghezza  $\geq 2.20$

Tav. 13

Paesi senza Barriere  
Facchinelli Andrea 339-4323016



# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

### 4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.


Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

### NOTE:

La normativa non impone la parte zebra sui lati del parcheggio a destra o a sinistra.

Il D.M. 236/89 prevede una larghezza non inferiore a m 3.20 non indica la presenza di parte zebra, in questo modo non ci sarebbero problemi di salita e discesa dall'automobile a seconda se il disabile è conducente o passeggero, si parcheggia secondo le necessità al fine di permettere la completa apertura della portiera.

## PARCHEGGIO A PETTINE



DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
Dimensioni minime dei posti auto  
- a pettine lunghezza  $\geq 5.00$  larghezza  $\geq 2.40$   
- in linea lunghezza  $\geq 6.00$  larghezza  $\geq 2.20$

Tav. 14

Paesi senza Barriere  
Facchinelli Andrea 339-4323016





**I parcheggi riservati ai disabili sono accessibili in quanto complanari al marciapiede.**



**I parcheggi riservati ai disabili non sono considerati accessibili in quanto non complanari al marciapiede.**

# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

Art. 10.

Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.


Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

NOTE:

La normativa non impone la parte zebra sui lati del parcheggio a destra o a sinistra.

Il D.M. 236/89 prevede una larghezza non inferiore a m 3.20 non indica la presenza di parte zebra, in questo modo non ci sarebbero problemi di salita e discesa dall'automobile a seconda se il disabile è conducente o passeggero, si parcheggia secondo le necessità al fine di permettere la completa apertura della portiera.

## PARCHEGGIO A PETTINE COMPLANARE A PERCORSO PEDONALE



DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
Dimensioni minime dei posti auto  
- a pettine lunghezza  $\geq 5.00$  larghezza  $\geq 2.40$   
- in linea lunghezza  $\geq 6.00$  larghezza  $\geq 2.20$

Tav. 15

**Paesi senza Barriere**  
Facchinelli Andrea 339-4323016



# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

## Art. 10.

### Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

### Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

#### 4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

#### 8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.


Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

### NOTE:

La normativa non impone la parte zebra sui lati del parcheggio a destra o a sinistra.

Il D.M. 236/89 prevede una larghezza non inferiore a m 3.20 non indica la presenza di parte zebra, in questo modo non ci sarebbero problemi di salita e discesa dall'automobile a seconda se il disabile è conducente o passeggero, si parcheggia secondo le necessità al fine di permettere la completa apertura della portiera.

# DOPPIO PARCHEGGIO A PETTINE COMPLANARE A PERCORSO PEDONALE DISABILI CONDUCENTI



SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE PROPOSTA

DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
Dimensioni minime dei posti auto  
- a pettine lunghezza >=5.00 larghezza >=240  
- in linea lunghezza >=6.00 larghezza >=220

Tav. 16

Paesi senza Barriere  
Facchinelli Andrea 339-4323016



# NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

Art. 10.

Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n 236

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.


Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

NOTE:

La normativa non impone la parte zebra sui lati del parcheggio a destra o a sinistra.

Il D.M. 236/89 prevede una larghezza non inferiore a m 3.20 non indica la presenza di parte zebra, in questo modo non ci sarebbero problemi di salita e discesa dall'automobile a seconda se il disabile è conducente o passeggero, si parcheggia secondo le necessità al fine di permettere la completa apertura della portiera.

## DOPPIO PARCHEGGIO A PETTINE COMPLANARE A PERCORSO PEDONALE DISABILI PASSEGGERI




DIMENSIONI POSTI MACCHINA  
CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA 21.03.2017 Tab B  
Dimensioni minime dei posti auto  
- a pettine lunghezza >=5.00 larghezza >=240  
- in linea lunghezza >=6.00 larghezza >=220

Tav. 17

Paesi senza Barriere  
Facchinelli Andrea 339-4323016




# CADITOIA



## LEGENDA



Cordonata a raso



Raccordo pendenza rampa max 8-10%



Errata posizione caditoia



Corretta posizione caditoia




**Evitare di posare caditoie in prossimità dei raccordi.  
Se la quota della caditoia non è uguale a quella del marciapiede  
in fase di bitumatura difficilmente si riesce a realizzare il raccordo a raso.**




**Evitare di posare caditoie in prossimità dei raccordi.  
Se la quota della caditoia non è uguale a quella del marciapiede  
in fase di bitumatura difficilmente si riesce a realizzare il raccordo a raso.**

**Evitare di posare le caditoie con la foratura nello stesso senso di marcia  
le ruote anteriori piroettanti possono incastrarsi con rischio di caduta.**

# ALBERATURA CORPI ILLUMINANTI




Posizionamento errato di alberatura  
e corpi illuminanti




Posizionamento corretto di alberatura  
e corpi illuminanti  
garantire passaggio minimo cm 90

## LEGENDA



Raccordo pendenza rampa max 8-10%



Alberatura



Corpo illuminante



**La fermata BUS è riservata anche ai disabili, il percorso protetto per raggiungere i parcheggi riservati ai disabili è occupato al centro da alberi e pali illuminazione.**


**Evitare di posare alberi e pali illuminazione al centro del marciapiede.**




**Evitare di posare alberi e pali illuminazione al centro del marciapiede.**

# PERCORSO PEDONALE RACCORDO CON ACCESSO CARRAIO ESISTENTE



## SOLUZIONE CORRETTA



## SOLUZIONE ERRATA



## SOLUZIONI PROPOSTE






**Raccordo accesso carraio errato pendenza trasversale >1.00%**




**Raccordo accesso carraio errato pendenza trasversale >1.00% ( 11% - 25.7%)**

# PERCORSO CICLO-PEDONALE RACCORDO CON ACCESSO CARRAIO ESISTENTE



## SOLUZIONE CORRETTA



## SOLUZIONE ERRATA



## SOLUZIONI PROPOSTE



Note: nelle soluzioni proposte la persona con handbike dovrà spostarsi sul tratto pedonale per mantenere una posizione verticale del tronco

Tav. 21

Paesi senza Barriere  
Facchinelli Andrea 339-4323016

